



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9088 del 2013, proposto da:

Elisabetta Morazio, Immacolata Novelli, Salvatore Vasca, Maria Rosaria Barra, Giulia Vitale, Roberto Iannucci, Maria Cristina Luciano, Rosaria Campanella, Antonio Iodice, Ilaria De Novellis, Maria Francesca Calì, Aldo Alberti, Antonella Scutari, Anna Tecce, Elio Matricano, Giulio Finamore, Mariella Patrone, Concetta Tenuta, Teresa Gargaro, Sabina Dell'Aera, Eleonora Bisaccia, Giuseppina Piscitelli, Giuseppa Palma, Ornella Corsi, rappresentati e difesi dall'avv. Emanuela Mazzola, con domicilio eletto presso Emanuela Mazzola in Roma, via Tacito N. 50;

contro

Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale per la Campania, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, ope legis, domiciliario in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I
QUA n. 04519/2013, resa tra le parti, concernente mantenimento del
nominativo nell'elenco degli esperti a cui conferire incarichi aventi a
oggetto l'osservazione e il trattamento dei detenuti

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e di Ministero della
Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Campania;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo
regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte
ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2014 il Cons.
Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Emanuela Mazzola e
l'avvocato dello Stato Antonio Grumetto;

Considerato che le ragioni dei ricorrenti, odierni appellanti, che ad un
sommario esame, proprio della fase cautelare, non appaiono del tutto
prive di un qualche fondamento giuridico, siano apprezzabili
favorevolmente ed adeguatamente tutelabili mediante la sollecita
definizione del giudizio di merito in primo grado;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie
l'appello (Ricorso numero: 9088/2013) ed ordina che a cura della
segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita

fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare compensandole.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Nicola Russo, Consigliere, Estensore

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9090 del 2013, proposto da:

Gelsomina Ciarelli, Tommaso Quarta, Elena Pascale, Isabella Tarquini, Laura Borgogni, Carla Fineschi, Marco Antonio Nistri, Maria Iannò, Cinzia Dini, Chiara Veglia, Barbara Berlincioni, Aurida Pardini, Vito Michele Cornacchia, Simone Bartolini, Mario Ruocco, Paola Abbatista, Maria Antonietta Lettieri, Evelina Marallo, Maria Gioia Baglioni, Ursula Cacialli, Assuntina Ciotta, rappresentati e difesi dall'avv. Emanuela Mazzola, con domicilio eletto presso Emanuela Mazzola in Roma, via Tacito n. 50;

contro

Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale per la Toscana, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, ope legis, domiciliario in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I
QUA n. 04515/2013, resa tra le parti, concernente mantenimento del
nominativo nell'elenco degli esperti a cui conferire incarichi aventi a
oggetto l'osservazione e il trattamento dei detenuti

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia -
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e di Ministero della
Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Prov. Reg. Per La Toscana;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo
regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte
ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2014 il Cons.
Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Emanuela Mazzola e
l'avvocato dello Stato Antonio Grumetto;

Considerato che le ragioni dei ricorrenti, odierni appellanti, che ad un
sommario esame, proprio della fase cautelare, non appaiono del tutto
prive di un qualche fondamento giuridico, siano apprezzabili
favorevolmente ed adeguatamente tutelabili mediante la sollecita
definizione del giudizio di merito in primo grado;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie
l'appello (Ricorso numero: 9090/2013) ed ordina che a cura della
segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita

fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare compensandole.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Nicola Russo, Consigliere, Estensore

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9091 del 2013, proposto da:

Pierfrancesco Micalizzi, Silvana Serragiotto, Francesco Delli Santi, Catia Bartolini, Maria Adelaide Uguccioni, Cristina Orel, Antonino Maru', Giuseppina Gramaccioni, Danilo Musso, Marina Arrivas, Francesca Menegoi, Giuseppe Baiocco, Gianna Pia Pantosti, Gabriella Panzironi, Anna Bambino, Rita Bassetto, Alessandro Bruni, Argentina Caputi, Anna Maria Iavarone, Rosanna Fiorito, Anna Di Salle, Anna Luisa Buratti, Christiana Marchesin, Luisa Gero, Daniele Righini, Elisabetta Rizzi, Francesca Cirella, Maria Sebastiana Bonasera, Barbara Orso, Salvatore Coco, Vilma Bolognese, Graziella Cian, Donatella Marchionne, Clelia Di Pasquale, Antonietta Zocco, Adriana Adriani, Deborah Manfredini, Diana Donatella Gran Dall'Olio, Paola Becci, Isabella Sebastiani, Barbara Ferrari, Giuseppina Donini, Renata Di Giovanni, Monica De Lisi, Attilia Zaetta, Maria Elisabetta Grigolon, Simona Moschini, Beatrice Di Giulio, Alessandra Stringi, Alfia Giuffrida, Toriana Marino, Anna Maria Di Giovanni, Giacomo

Calderaro, Davide Ricco, Annamaria Corallo, Rita Maria Grazia Zobel, Paola Giannelli, Giovanni Maria Cassina, Maria Cristina Soffritti, Licia Sclafani, rappresentati e difesi dall'avv. Emanuela Mazzola, con domicilio eletto presso Emanuela Mazzola in Roma, via Tacito n. 50;

contro

Ministero della Giustizia -Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, ope legis, domicilia, in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUA n. 04513/2013, resa tra le parti, concernente mantenimento del nominativo nell'elenco degli esperti a cui conferire incarichi aventi a oggetto l'osservazione e il trattamento dei detenuti

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2014 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Emanuela Mazzola e l'avvocato dello Stato Antonio Grumetto;

Considerato che le ragioni dei ricorrenti, odierni appellanti, che ad un

sommario esame, proprio della fase cautelare, non appaiono del tutto prive di un qualche fondamento giuridico, siano apprezzabili favorevolmente ed adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito in primo grado;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 9091/2013) ed ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare compensandole.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Nicola Russo, Consigliere, Estensore

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9093 del 2013, proposto da:

Rosa Monti, Maria Gabriella Lampis, Serenella Meloni, Maria Giovanna Medau, Marzia Liscia, Elisabetta Saruis, Maria Rita Bellu, rappresentati e difesi dall'avv. Emanuela Mazzola, con domicilio eletto presso Emanuela Mazzola in Roma, via Tacito n. 50;

contro

Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale per la Sardegna, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, ope legis, domiciliario in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I
QUA n. 04518/2013, resa tra le parti, concernente mantenimento del
nominativo nell'elenco degli esperti a cui conferire incarichi aventi a
oggetto l'osservazione e il trattamento dei detenuti

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e di Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale per la Sardegna;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2014 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Emanuela Mazzola e l'avvocato dello Stato Antonio Grumetto;

Considerato che le ragioni dei ricorrenti, odierni appellanti, che ad un sommario esame, proprio della fase cautelare, non appaiono del tutto prive di un qualche fondamento giuridico, siano apprezzabili favorevolmente ed adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito in primo grado;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 9093/2013) ed ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare compensandole.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne

comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Nicola Russo, Consigliere, Estensore

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)